

IN PARLAMENTO ■ Il Senato ha approvato in extremis il decreto 220/04 - Legge di conversione già nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri

Il Dl mutui supera l'ultimo ostacolo

Dalle provvidenze agli alluvionati all'articolo sul commissario della Croce Rossa una serie di norme ha appesantito il dettato iniziale

Publichiamo il testo del decreto legge 220/2004, con le modifiche apportate dal disegno di conversione in legge (As 3097-B), approvato ieri in via definitiva dal Senato, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali». Le modifiche, evidenziate in neretto, sono in vigore da oggi dopo la pubblicazione della legge di conversione 257 del 19 ottobre nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri.

ARTICOLO 1

Proroga dei contratti di lavoro presso il Cnipa

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 e in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 1-bis

Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 75 per cento» e le parole: «nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di euro 259.000».

2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio

1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito Centrale Spa e da Artigiancassa Spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito Centrale Spa e da Artigiancassa Spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito Centrale Spa e da Artigiancassa Spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legge 19 maggio 1997, n.

Ma sulla supertassa pesano molte incertezze

ROMA ■ Passa con il fiatone l'ultimo gradino, all'aula del Senato, la conversione del Dl 220/04. Che, nella stessa giornata di ieri, è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 246 (legge 257 del 19 ottobre). Come previsto, la correzione del Governo fatta venerdì scorso alla Camera sui super poteri al commissario della Croce Rossa ha consentito che il decreto passasse anche a Palazzo Madama e il relatore Lucio Malan ha potuto così condurre a termine il suo non facile compito.

In gioco anche i finanziamenti alle imprese

Tra le disposizioni, oltre a una serie di provvidenze per gli alluvionati del 1994, anche alcuni salvataggi per i precari del pubblico impiego, il rientro in gioco delle rivalutazioni dei beni d'impresa e le agevolazioni per i fondi immobiliari (si vedano gli articoli nella pagina).

La conversione in legge del Dl 220/04 manda finalmente "a regime" anche la norma

correttiva della disciplina, recata dal Dl 168/04 (convertito nella legge 191/04), sull'aumento dell'imposta sostitutiva. L'incremento dallo 0,25 al 2% era inizialmente destinato ai soli mutui contratti per finanziare l'acquisto della "seconda casa", tuttavia, il testo della norma non si rivelò conforme alle intenzioni del legislatore. Infatti, la norma in questione affermava che l'aliquota dell'imposta sostitutiva si sarebbe dovuta applicare nella nuova misura del 2% «qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione». Insomma, visto che detta norma veniva a sancire l'aumento dell'imposta sostitutiva per i mutui che "non si riferiscono" all'acquisto della prima casa, l'aumento andava appunto inevitabilmente a colpire tutti i mutui diversi da quelli per comprare la prima casa: e così, per esempio, tutti i mutui contratti dalle imprese (che, per definizione, non possono avvalersi delle agevolazioni prima casa).

Ora i dubbi sembrano chiariti. Ma anche la versione del Dl 220 non è delle più felici: dicendo che l'imposta è maggiorata

per i finanziamenti erogati al fine di acquistare (costruire o ristrutturare) gli immobili abitativi il cui proprietario non possa avvalersi delle agevolazioni prima casa, con ciò potrebbero venire colpiti i mutui destinati a supportare qualsiasi acquisto (costruzione o ristrutturazione) di case il cui proprietario non sia in possesso dei requisiti prima casa (e quindi in particolare i finanziamenti alle imprese che si occupino di edilizia abitativa). Per ritenere che la norma correttiva limiti l'impatto dell'aumento dell'imposta sostitutiva ai soli mutui seconda casa (com'è, in effetti, nelle intenzioni del legislatore) occorre leggerla come se essa fosse scritta rivolgendosi alle persone fisiche che contraggono il finanziamento non nell'esercizio di un'attività d'impresa: in modo che cioè dall'aumento si possano ritenere esclusi tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (e quindi in particolare le società) e pure le persone fisiche che dichiarino di contrarre il finanziamento nell'esercizio della propria attività d'impresa.

ANGELO BUSANI
SAVERIO FOSSATI

130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.

7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

8. Mediocredito Centrale Spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa Spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 1-ter.

Assunzioni di personale a tempo determinato della università

1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; il relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo».

ARTICOLO 1-quater.

Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche

1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettori di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001,

pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.

ARTICOLO 1-quinquies

Differimento di termini

1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005»;
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005» e le parole: «31 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

ARTICOLO 2

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, e altre disposizioni in materia di imposte sui mutui

1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti e iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il

2004 e in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

1-quater. Il ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002».

ARTICOLO 3

Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994

1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 10 dicembre 2003, n. 383, sono differiti al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 3-bis

Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa

1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare, previo parere dei ministeri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'Ente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 3-ter

Modifica all'articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

1. All'articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 è abrogato.

ARTICOLO 3-quater

Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari

1. All'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004».

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 è abrogato.

ARTICOLO 3-quinquies

Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale

1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007.

La novità introdotta nel passaggio a Palazzo Madama

Fondi immobiliari, niente Iva sugli apporti e semplificate

L'articolo 3-quater del Dl 220/2004 — introdotto da un emendamento del Senato e confermato ieri dalla Camera — aggiunge un nuovo tassello alla delicata materia del regime Iva (e delle altre imposte indirette) applicabile ai fondi immobiliari. L'applicazione dell'Iva alle cessioni di immobili al fondo comporta infatti, di regola, un'esposizione finanziaria che penalizza il rendimento dello strumento. Nel caso dei fondi ad apporto lo svantaggio è amplificato in quanto il credito Iva si manifesta in misura rilevante all'inizio della vita del fondo, quando il "volano" dell'Iva incassata sui canoni non ha ancora prodotto i suoi effetti, atteso che la richiesta di rimborso del credito non può oggettivamente considerarsi una soluzione ottimale.

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 8 del Dl 351/2001, la Finanziaria 2004 aveva inteso risolvere il problema almeno con riferimento al caso degli apporti di immobili ai fondi, prevedendo l'estensione a questa fattispecie del meccanismo del "reverse charge", a condizione peraltro che la misura fosse approvata dalla Ue. Il nuovo articolo 3-quater del Dl 202/2004 verrebbe ora a sostituire il "reverse charge" (tuttora non approvato dalla Ue) con il nuovo comma 1-bis, che mira invece ad affrontare il medesimo problema prevedendo un'assimilazione degli apporti — ove «costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati» — ai conferimenti di aziende o rami di azienda, i quali sono esclusi dall'Iva in via generale. La stessa assimilazione è prevista an-

Oscura la definizione di «prevalenza locativa»

che l'assimilazione di cui tratta si presuppone anzitutto che — in assenza del comma 1-bis — il portafoglio di immobili interessato non avrebbe di per sé le caratteristiche per essere qualificato come azienda ai fini Iva. E presuppone anche che, per converso, laddove dette caratteristiche fossero riscontrabili l'esclusione dall'imposta di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c, sarebbe almeno in linea di principio applicabile in via autonoma anche alla fattispecie dell'apporto. Potrebbe dunque ipotizzarsi che, a certe condizioni legate alla non imprenditorialità del fondo e ai requisiti della normativa di vigilanza, talune tipologie di immobili strumentali (alberghi, centri commerciali) pos-

sano essere apportati "chiavi in mano", ossia dotati di impianti, attrezzature, licenze, utenze, contratti di affitto, tali da configurare una "azienda" e beneficiare dell'esclusione dall'Iva e della misura fissa per le imposte d'atto a prescindere dal nuovo comma 1-bis.

Sembra altresì che la «pluralità di immobili», quale presupposto per l'assimilazione, non richieda l'esistenza di un nesso funzionale (necessario nel caso dell'azienda) tra i beni che la compongono e, quindi, possa essere rappresentata anche da una mera somma di cespiti tra loro slegati, con caratteristiche e destinazioni diverse. L'assenza di un nesso funzionale rende inoltre lecito — anche alla luce del dato letterale della norma — domandarsi se in presenza di beni apportati da soggetti diversi il requisito della pluralità sia da riscontrare non in capo al singolo soggetto apportante, bensì con riferimento all'insieme degli atti di apporto che avvengono contestualmente nell'ambito di una determinata fase di sottoscrizione (closing). Il concetto di «pluralità di immobili» dovrebbe, inoltre, ragionevolmente comprendere l'ipotesi di apporto di un unico fabbricato composto da più unità catastali, come ad esempio uffici o abitazioni.

Anche per quanto riguarda la necessità di cui si tratta di immobili «prevalentemente locati», l'indicazione normativa appare piuttosto generica, chiarendo se vada considerato il numero delle unità locare in rapporto a quelle "vuote" o dei "pesti" in termini di valore, entità del canone effettivo o altro.

FABIO BRUNELLI

Rivalutazioni «riaperte» e semplificate

La rivalutazione dei beni d'impresa da parte delle società con esercizi non coincidenti con l'anno solare diventa meno complessa.

La modifica apportata dall'articolo 2, comma 1-quinquies del Dl 220/04, come emendato in sede di conversione, produce un doppio effetto: da un lato, equipara la condizione di possesso dei beni richiesta per le società con esercizio a cavallo a quella prevista per le società con esercizio coincidente con l'anno solare; dall'altro, di fatto, riapre i termini.

Le società con esercizio a cavallo risultavano infatti penalizzate da una lettura estremamente rigida dell'articolo della legge 342/2000. Le istruzioni Unico 2004 precisavano che la rivalutazione poteva essere eseguita nel bilancio o rendiconto per il quale il termine di approvazione scadeva successivamente alla data del 1° gennaio 2004. In tal modo, le società potevano usufruire della rivalutazione dei beni, a condizione però che quest'ultimi fossero posseduti per ben tre esercizi, a differenza di quelle con esercizio solare per le quali l'intervallo temporale era ridotto a due anni.

A titolo esemplificativo, si pensi alla società con esercizio al 30 giugno che poteva effettuare la rivalutazione solo nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2004, a condizione che a tale data fosse ancora in possesso del bene oggetto dell'operazione. Pertanto, il bene doveva essere presente in ben tre bilanci: quello al 30-06-2002, poiché i beni dovevano risultare, secondo la precedente disciplina, dall'ultimo bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31-12-2002; quello al 30-06-2003 e naturalmente quello al 30-06-2004. La modifica apportata dalla legge di conversione del Dl 220, viceversa, consente di procedere alla rivalutazione dei beni presenti nell'ultimo bilancio approvato prima di quello che sarà oggetto dell'operazione di rivalutazione. Nel nostro esempio, quindi, i beni dovranno risultare dall'ultimo bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30-06-2004.

Il nuovo disposto normativo, inoltre, riapre anche i termini per poter accedere all'istituto, in quanto la rivalutazione andava effettuata nel bilancio il cui termine di approvazione scadeva successivamente al 1° gennaio 2004. Normalmente l'iter di approvazione del bilancio si conclude con la delibera assembleare, ma inizia ben prima. Per esempio, una società con esercizio chiuso al 30-9-2003 di regola presenta il bilancio entro il 30 gennaio 2004 ma, in presenza di un organo amministrativo collegiale, la bozza deve risultare finalizzata già entro la fine di dicembre. In una situazione del genere, con la vecchia normativa, a tale società era preclusa la possibilità di effettuare la rivalutazione se non forzando la bozza di bilancio presentata dagli amministratori. Grazie all'emendamento anche questa società potrà invece usufruire dell'agevolazione nell'ultimo bilancio Ipeg che andrà a chiudere.

NICOLA CAVALLARO
STEFANIA SPECCHIUCCI

Servizi Fiscali ASP
Il Sistema Innovativo Integrato per la Gestione dei Servizi Caf su web.

ORACLE
PHP
LINUX
APACHE

Serviti del futuro

730 unico ICI F24 Red Ise Isee

Servizi Fiscali ASP
è un sistema integrato interamente sviluppato con tecnologia **web** e **db ORACLE**.
L'aspetto innovativo di Servizi Fiscali ASP sta nel fatto che esso è un sistema pensato fin dall'origine in modo integrato sia come architettura informatica sia come progettazione logica: il database è unico, le procedure sono mantenute strettamente collegate fra loro e l'aggiornamento degli archivi all'interno del sistema è gestito in modo unitario e centralizzato.

Il pacchetto software assicura massima sicurezza e funzionalità favorendo in tempo reale lo scambio d'informazioni tra le diverse sedi del Caf.
Servizi Fiscali ASP assicura, inoltre, la massima assistenza, offrendo un servizio completo a costi davvero competitivi.

Metti in rete il CAF:
collegando in pochi minuti tutte le sedi decentrate

ABC INFORMATICA srl gruppo Muzarelli

www.abcteam.it In rete dal 2001

Sede Inglese
Via dei Carpini, 8 / 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
T 0541 628111 / F 0541 622100

Centro ricerca & sviluppo
Via Salaria Antica Ovest / Zona Ind. Campo di Pile / 67100 L'Aquila
T 0862 319635 - 319747 / F 0862 319826 - 321846